

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 7- Sicurezza Alimentare**

**Stabilimento n. CE IT K5N10 sito in Favara (AG), impresa alimentare Uovo del Sud di Capodicasa Anna - Proroga del riconoscimento.**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m. e i.;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m. e i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004.
- VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali; ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato Regionale della Salute n. 01094 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria";

VISTO il decreto del dirigente generale di questo dipartimento n. 657 dell'8 aprile 2013 inerente "Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale";

VISTO l'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.P.Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il decreto n. 2459/2017 del 5 dicembre 2017, con il quale lo stabilimento dell'impresa alimentare **UOVO DEL SUD DI CAPODICASA ANNA**, sito nel comune di **FAVARA (AG)**, nella contrada Pioppo sn, cap. 92026, il cui titolare è il Sig.ra **Capodicasa Anna** (c.f. CPDNNA79L63A089D), è stato riconosciuto idoneo in via condizionata, per un periodo di mesi quattro all'esercizio dell'attività di: 1Uova e ovoprodotti (Sez. X) Codice Sanco: Centro di Imballaggio –EPC di uova in guscio con l'attribuzione dell'approval number **CE IT K5N10**;

VISTA la nota prot. n. 62309 del 12 aprile 2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 16 aprile 2018 n. 30103, con la quale il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'A.S.P. di Agrigento ha comunicato che il centro di imballaggio uova non è ancora attivo per mancanza del numero di iscrizione al MAF per la classificazione delle uova e propone la proroga del riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO che l'iter della pratica è già iniziato presso l'A.S.P. di Agrigento prima dell'emanazione del Decreto Assessoriale n. 2583/2017 del 14 dicembre 2017 che ha approvato le nuove "Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004;

RITENUTO di dovere accordare la proroga della validità del proprio decreto n. 2459/2017 del 5 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 854/04/CE;

## DECRETA

### Articolo unico

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 854/04/CE la validità del decreto dirigenziale n. 2459/2017 del 5 dicembre 2017 è prorogata per ulteriori mesi due.

Il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'A.S.P. di Agrigento per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.  
Palermo, li 27/04/2018

F.to

**Il Dirigente Generale**  
**(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)**

Il Dirigente del servizio 7  
(Dr. Pietro Schembri)

Il Dirigente della U.O.B. 7.01  
(Dr. Vincenzo Bonomo)

L'istruttore direttivo  
(C. Curcio)